

LEMME AVVOCATI ASSOCIATI  
Avv. PROF. FABRIZIO LEMME  
Avv. PROF. GIULIANO LEMME  
Avv. ANTONELLA ANSELMO  
of counsel Avv. MARIA ALESSANDRA COVA  
of counsel Avv. ANNA PALAZZI

fondato nel 1927 dall' Avv. Antonio Lemme  
Avv. PIERPAOLO CARBONE  
Avv. SILVIA GALLETTI  
Avv. FRANCESCA GUERRIERO  
Avv. FRANCESCA MATIZ  
Avv. MASSIMILIANO OGGIANO  
Avv. PROF. FRANCESCO EMANUELE SALAMONE  
DOTT.SSA SARA PELUSO

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO****RICORSO E ISTANZA EX ART. 56 CPA**

**PER: Associazione Nazionale Libera Caccia** (P. IVA 80060530583) con sede in Via Cavour 183/B in persona del Presidente e legale rappresentante Paolo Sparvoli nonché, **Sig. Sisto Dati**, nato a Massarosa (LU) il 14.09.1951 (C.F.: DTASST51P14F035V) rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, come da deleghe in calce al presente atto, dall'avv. prof. Fabrizio Vittorio Lemme (C.F.: LMMFRZ36M31H501W, PEC: [fabriziovittoriolemme@ordineavvocatiroma.org](mailto:fabriziovittoriolemme@ordineavvocatiroma.org)) e dall'avv. Antonella Anselmo (C.F. NSLNNL66E51H501L, PEC: [antonellaanselmo@ordineavvocatiroma.org](mailto:antonellaanselmo@ordineavvocatiroma.org)) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Corso di Francia n. 197 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente n. fax 0636303010, PEC [antonellaanselmo@ordineavvocatiroma.org](mailto:antonellaanselmo@ordineavvocatiroma.org)) **(ricorrenti)**

**CONTRO:** la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato; il **Ministero per l'Ambiente**, in persona del Ministro in carica, e l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)** nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, nonché

**(resistenti);**

**E NEI CONFRONTI DI :** **Associazione Italiana World Wide Fund for Nature (WWF)** Onlus ONG, con sede in Roma Via Po 25/c in persona del legale rappresentante

**(controinteressata)**

**A SOSTEGNO DI :** **Regione Toscana, Regione Calabria, Regione Liguria, Regione Marche, Regione Puglia, Regione Lombardia e Regione Umbria**, in persona dei rispettivi Presidenti di Regione in carica

**(cointeressate)**

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,**



della Delibera del Consiglio dei Ministri – Presidente del Consiglio dei Ministri – in data 15 gennaio 2016, ex art 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, di cui al comunicato stampa in pari data pubblicato sul sito governativo, di modifica dei calendari venatori per la stagione 2015 – 2016 delle Regioni Toscana, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Lombardia e Umbria, in virtù della quale veniva nuovamente esercitato il potere sostitutivo disponendosi la chiusura anticipata della caccia al 20 gennaio 2016 per le specie tordo bottaccio, beccaccia e cesena, nonché di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale quali, in particolare: i) le note del Ministero dell’Ambiente del 23 dicembre 2015 contenenti diffide alle medesime Regioni, nonché ii) la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015, atto presupposto mai registrato alla Corte dei Conti e privo di Accordo Stato Regioni, iii) i pareri dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), resi per legge in merito ai medesimi calendari venatori regionali di cui è causa; iv) le Linee Guida nazionali ISPRA del 2010 per la compilazione dei calendari venatori regionali, nella misura in cui non si adeguano al principio di flessibilità e di raccordo anche internazionale, sulla scorta di emergenze scientifiche prodotte dalle Regioni, dagli Stati Membri confinanti (quali la Francia) e dallo stesso Ispra in materia di calendari venatori; v) la nota del 23 gennaio 2015 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva trasmissione di informazioni alla Commissione in merito al caso EU PILOT 6955/14/ENVI, in cui, pur dando atto della possibilità da parte delle Regioni di discostarsi dalle indicazioni ISPRA, non si da conto adeguatamente del confronto tecnico in essere tra Stato e Regioni, delle ampie giustificazioni fornite dalle stesse anche in sede di chiarimenti in virtù delle facoltà riconosciute dal paragrafo 2.7.10 della Guida UE, Direttiva 2009/147/CE, del mancato Accordo Stato Regioni ex art. 8 L. 131/2003 nonché della mancata registrazione dell’atto sostitutivo del 20.1.2015 da parte della Corte dei Conti, con conseguente mancata favorevole chiusura del caso EU PILOT 6955/14/ENVI sulla base della piena conformità dei calendari venatori regionali alla normativa europea.

Con istanza di riunione al ricorso connesso pendente innanzi al questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale (R.G. 3427/2015, I Sez.).

#### **FATTO**

1. Con la delibera 15.1.2016 la Presidenza dei Consigli dei Ministri esercita nuovamente il potere sostitutivo ex art. 120 Cost. e 8 L. 131/2003 in materia di calendari venatori regionali, senza la necessaria partecipazione dei Presidenti di Regione alla medesima



Delibera né il coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni. Il provvedimento, che inequivocabilmente esprime una concezione autoritaria e rigida del potere ex art. 120 Cost., del tutto estranea alla *ratio* della riforma del titolo V della Carta Costituzionale, è anche alla base di una rappresentazione non "unitaria" né "esaustiva" della posizione dello Stato italiano innanzi alla Commissione UE, alla quale non vengono adeguatamente rappresentate, da quanto è dato evincere dagli atti delle Regioni, le specifiche giustificazioni tecnico scientifiche allegate dalle medesime Regioni nella definizione dei propri calendari venatori, giustificazioni atte a dimostrare l'aderenza dell'operato delle stesse rispetto a quanto disposto dal paragrafo 2.7.10 della "Guida UE interpretativa della Direttiva 2009/147/CE", e dunque il rispetto della normativa comunitaria.

2. La delibera 15.1.2016, anticipata da atti di diffida del 23 dicembre 2015 della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Dip.to per il Coordinamento Amministrativo, invoca come **atto presupposto, o comunque quale antecedente fattuale**, la precedente Delibera del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2015 ex artt. 120 Cost. e. 8 L.131/2003 di modifica dei calendari venatori regionali 2014-2015. Avverso la predetta Delibera, e atti connessi, pende innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale il ric. n. 3427/2015 in ordine al quale è stata depositata istanza di prelievo e nuova domanda cautelare.
3. Si confida pertanto nella riunione dei due ricorsi, in quanto strettamente connessi.
4. In relazione al presente ricorso, giovi un breve chiarimento circa il contesto di riferimento sulle relazioni inter-istituzionali intervenute ai vari livelli di governo: regionale, nazionale ed europeo.
5. Già con nota del 6.10.2014 (prot. DPE 9432 P-4.22.17.4.5), indirizzata al Ministero dell'Ambiente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava di aver ricevuto dalla Commissione Europea, nell'ambito del sistema di comunicazione EU-PILOT, una richiesta di informazioni, alla medesima allegata, circa la non corretta applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Si riferiva in particolare che, per mezzo di "svariate denunce", la Commissione era stata informata del fatto che le attività venatorie in varie Regioni Italiane riferibili a talune specie di uccelli selvatici (tordo bottaccio, beccaccia e cesena), potevano risultare incompatibili con la legislazione UE applicabile: "*in base al documento sui Key Concept, per le suddette specie la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio*". Si chiedeva inoltre di



chiarire se e in che modo la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge Comunitaria 2009, art. 42 ", redatta da ISPRA nel 2010, fosse utilizzata dalle Regioni italiane.

6. Il Ministero dell'Ambiente rappresentava quindi alle Regioni che la Commissione aveva avviato il caso EU-PILOT 6955/14/ENVI, per presunta violazione, fra gli altri, dell'art. 7, comma 4, della direttiva 2009/147/CE. Nello specifico, si contestava la presunta incompatibilità comunitaria dei rispettivi calendari venatori, in ragione del fatto che le **specie tordo bottaccio, cesena e beccaccia** potevano essere cacciate, nel rispettivo territorio, fino al 31 gennaio, e quindi, in asserito periodo di migrazione pre-nuziale. A fondamento della tesi il Ministero invocava il documento "Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/ECC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable species in the EU" adottato dalla Commissione Europea nel 2001, nonché la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 ", elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Per l'effetto, in mancanza di modifica dei propri calendari venatori, in quanto supportati da rigorose giustificazioni tecnico scientifiche delle Regioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri emanava il provvedimento sostitutivo 20.1.2015, ritualmente impugnato dall'Associazione Nazionale Libera Caccia (R.G. 3427/2015 cit.).
7. Successivamente la scrivente difesa si è attivata con una serie di istanze di accesso agli atti volte a verificare l'integrale conclusione del procedimento ex art. 8 L. 131/2003, che necessitava, ai fini dell'efficacia dell'atto, della Conferenza Stato Regioni, della partecipazione dei Presidenti di Regione e della registrazione della Corte dei Conti, ai fini del controllo preventivo di legittimità. Sia pur in assenza di un riscontro diretto da parte del Ministero dell'Ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – diretti destinatari delle reiterate richieste di accesso – si è appreso dalle altre Amministrazioni di competenza (tra cui la medesima Corte dei Conti, Sezione Controllo) che i) sulla materia non è intervenuto alcun Accordo Stato Regioni; ii) che inoltre la Corte dei Conti ha formalizzato taluni rilievi che impedivano la registrazione dell'atto governativo ai fini del controllo preventivo di legittimità, all'esito dei quali rilievi il Ministero dell'Ambiente avrebbe provveduto a ritirare l'atto. Con successiva istanza di accesso, la scrivente difesa richiedeva al Ministero dell'Ambiente di conoscere le ragioni del ritiro, ma detta richiesta non ha avuto mai riscontro alcuno.
8. In merito alle informazioni che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuta a trasmettere alla Commissione UE nell'ambito del sistema di comunicazione EU PILOT,



avente ad oggetto la verifica di attuazione e corretta applicazione della normativa comunitaria, la presente difesa non ha potuto avere copia integrale del fascicolo, stante l' "addotta" clausola di riservatezza che coprirebbe la trasmissione del flusso informativo tra il singolo Stato Membro e la Commissione UE in merito alle procedure pre-contenziose. Nondimeno, pur a fronte di una evidente "sproporzione" tra il sistema della segretezza degli atti, applicato nel caso di specie, e gli interessi difensivi di ANLC o, comunque gli interessi pubblici che sostengono in via generale il principio di trasparenza degli atti e la più ampia informazione ai cittadini europei in materia ambientale, si evince *aliunde* che lo Stato Italiano non ha dato supporto alcuno, in sede europea, alle posizioni delle Regioni, i cui calendari venatori sono espressione della potestà ex paragrafo 2.7.10 della Guida UE, come individuata anche da copiosa giurisprudenza del giudice nazionale (tra le tante, TAR Lazio 2443/2011). Il che, evidentemente, impedisce la chiusura favorevole del caso EU-PILOT, nonostante le ampie giustificazioni scientifiche delle Regioni, e pone il presupposto per la reiterazione del potere sostitutivo, che appare sproporzionato e illegittimo per le ragioni di seguito elencate.

\* \* \* \* \*

Avverso la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri atti indicati in epigrafe l'Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del suo Legale Rappresentante, e il Sig. Sisto Dati, come sopra rappresentati e difesi, propongono il presente ricorso per i motivi di seguito elencati.

## **DIRITTO**

### **I) In via preliminare. La legittimazione e l'interesse al ricorso.**

Gli atti impugnati limitano in modo sproporzionato e ingiustificato l'attività venatoria nei territori delle Regioni Toscana, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Lombardia e Umbria. L'Associazione Nazionale Libera Caccia è Ente associativo nazionale, no profit e apolitico, con articolazioni regionali, provinciali e di circolo. Tra gli scopi statutari compaiono le seguenti finalità: la difesa della libertà di caccia, di pesca e delle altre attività connesse; l'organizzazione dei cacciatori, pescatori e la tutela dei loro legittimi interessi; la gestione del territorio e della fauna selvatica finalizzata all'esercizio dell'attività venatoria; la divulgazione delle conoscenze tecniche tra gli associati; la collaborazione con le Istituzioni (art. 1, Scopi e Finalità). Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione ad ogni effetto di legge (art. 18, Il Presidente Nazionale).



Il Sig. Sisto Dati, residente in Montignano (LU), è cacciatore giusta licenza (cod. n. 117795) e porto d'armi n. 033163-N rilasciato dalla Questura di Viareggio il 17.02.2010.

Entrambi i ricorrenti sono dunque legittimati ad agire per il corretto esercizio della gestione e disciplina dell'attività venatoria.

Circa l'interesse al ricorso è fuor dubbio che gli impugnati provvedimenti - per forma e contenuti - non solo violano l'attività venatoria, in assenza di concreto pregiudizio per l'avifauna, ma vincolano anche per il futuro il concreto esercizio di gestione e disciplina della caccia da parte delle Regioni, tenute ogni anno ad adottare il calendario venatorio ex art. 18, co. 4 L. 157/1992. Sussiste pertanto un interesse concreto, personale ed attuale ad una pronuncia del giudice amministrativo che - a fronte dell'evidente conflitto interistituzionale - non solo accerti l'illegittimità degli atti statali, ma fornisca l'esatta interpretazione del quadro normativo di riferimento al fine di assicurare continuità e legittimità dell'azione amministrativa in materia di gestione e disciplina dell'attività venatoria in relazione, non solo alla stagione 2015/2016, ma anche per gli anni successivi.

**II) Violazione dell'art. 8 L. 5 giugno 2003, n. 131, per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Mancata partecipazione alla Delibera da parte dei Presidenti delle Regioni interessate; violazione degli artt. 97, 117 e 120 Cost.. Inconfigurabilità dei presupposti di legge per l'esercizio del potere sostitutivo. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dell'artt. 10/2, 12 della Direttiva 2009/147/CE e del DM 6 novembre 2012: omesso ricorso al potere ordinario di raccolta dati ed informazione alla Commissione, volto proprio a verificare l'integrale attuazione della Direttiva e la sua aderenza alle specifiche situazioni climatiche/ambientali.**

Nell'invocare i presupposti e le finalità di cui all'art. 120 Cost., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e sulla scorta dei pareri ISPRA, obbligatori ma non vincolanti, esercita nuovamente, in via sostitutiva, i poteri di determinazione dei calendari venatori per la stagione 2015-2016, dettati da talune Regioni, assumendo l'asserita contestazione da parte della Commissione della violazione della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, art. 7 paragrafo 4. Invero risulta *per tabulas* che la nota della Commissione a monte della procedura non è affatto un atto di impulso per l'avvio della procedura d'infrazione ex art. 258 TFEU, ma la mera richiesta di informazioni da ricondurre all'ordinario sistema Eu-Pilot di cui alla comunicazione COM (2007) 502,



sistema volto a sollecitare un confronto sull'esatta interpretazione ed attuazione della disciplina europea. Sicché lo Stato Italiano avrebbe dovuto rappresentare alla Commissione il supporto motivazionale - articolato, ampio e suffragato dalla letteratura tecnico scientifica - come esposto dalle Regioni nelle rispettive delibere di adozione dei calendari venatori e nelle note di chiarimenti. Tale grave omissione ha di fatto impedito un serio confronto tra le istituzioni nazionali ed europee sull'esatta interpretazione dell'art. 7, pag. 4 della Direttiva 2009/147/CE, e soprattutto, in merito all'esercizio legittimo delle potestà specifiche e concrete ex paragrafo 2.7.10 della Guida UE, da parte delle Regioni. Risultano frustrati gli obiettivi del sistema EU-Pilot e violati i superiori principi di leale collaborazione, sussidiarietà, contraddittorio e trasparenza. Risulta peraltro dalle interrogazioni in seno al Parlamento Europeo, non solo che la Commissione aveva già espresso nel corso del 2013 un giudizio di **piena compatibilità** rispetto ai calendari venatori delle Regioni italiane, ma che la stessa, sul caso EU-Pilot 6955/14/ENVI di cui è processo, **non aveva ancora espresso alcun giudizio**. Dalle circostanze sopra esposte risulta che difettavano nel caso di specie i presupposti e le finalità, dal carattere assolutamente **straordinario**, per ricorrere allo strumento di cui agli artt. 120 Cost. e 8 L. 131/2003. Il Governo, invadendo l'ambito della competenza regionale ex paragrafo 2.7.10 Guida UE, e il criterio di necessaria flessibilità in esso contemplato, ha modificato in senso restrittivo l'arco temporale disciplinato da talune regioni (e, paradossalmente, dalla stessa legge statale), autorizzando la caccia alle specie tordo bottaccio, beccaccia e cesena fino al 20 gennaio 2016, anziché al 31 gennaio 2016. Così operando il Governo tramuta il parere ISPRA, obbligatorio ma non vincolante, in parere viceversa vincolante e forzoso, sopprimendo al contempo gli ambiti di autonomia di ricerca scientifica attribuiti alle Regioni. Nella mutata prospettiva<sup>1</sup>, **in senso paritetico** e non più gerarchico dei rapporti tra Stato e Regioni, pur inserito nel quadro dell'unità e indivisibilità nazionale, cadono i meccanismi dei controlli sostitutivi e si introducono i criteri che governano i rapporti interistituzionali, quali appunto la "sussidiarietà" e la "leale collaborazione", come disciplinate dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, dettata per

---

<sup>1</sup> Ora l'art. 120 Cost., frutto della modifica del Titolo V, intervenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recita: *"Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione"*.



l'adeguamento alla riforma costituzionale del 2001<sup>2</sup>. Già in epoca anteriore alla riforma, per potere sostitutivo si intendeva (Corte Costituzionale n. 177/1988) un *“potere eccezionale in virtù del quale un soggetto o un organo gerarchicamente superiore oppure investito della funzione di indirizzo e di vigilanza nei confronti di altri soggetti provvede, in caso di persistente inattività di questi ultimi, a compiere in loro vece atti rientranti nella competenza degli stessi”*. Con la riforma del titolo V della Costituzione del 2011, con cui viene riconosciuta una posizione di parità agli Enti costitutivi della Repubblica, si attenua la supremazia statale nei confronti degli enti regionali e si attenua fortemente anche l'ambito di ammissibilità di un potere sostitutivo statale. La Corte Costituzionale con sentenza n. 43/2004 precisa che il nuovo art. 120, 2° comma, Cost. *“deriva palesemente dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di più largo decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibilità di tutelare, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale delle attribuzioni amministrative, taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilità dello Stato e di altri interessi quali l'unità giuridica e l'unità economica della Repubblica, naturalmente facenti capo allo Stato, come ultimo responsabile del mantenimento della unità e indivisibilità della Repubblica garantita dall'art. 5 Cost.”*. Dunque, conclude la Corte, la Costituzione *“ha voluto che, a prescindere dal riparto delle competenze amministrative, come attuato dalle leggi statali e regionali nelle diverse materie, fosse sempre possibile un intervento sostitutivo del*

---

<sup>2</sup> Recita al riguardo l'art. 8, di attuazione dell'art. 120 Cost. e delimitazione dell'ambito di esercizio del potere sostitutivo: 1. *“Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. 3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. 4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame. 5. I provvedimenti sostitutivi **devono essere proporzionati** alle finalità perseguite”*.



*Governo per garantire tali interessi essenziali.*" La giurisprudenza costituzionale e la dottrina prevalente inducono ad inquadrare l'esercizio del potere sostitutivo in esame come di natura **straordinaria** e di **carattere amministrativo**, e non già politico. Si presuppone in altri termini l'inerzia della Regione nell'adozione di provvedimenti amministrativi e non già normativi, invocandosi viceversa in quest'ultimo caso l'applicabilità dell'art. 117, co. 1 e 5, Cost.. Ora, in quanto strumento di carattere straordinario, risulta che nel caso di specie difettano i presupposti di cui all'art. 120 Cost., e dunque la legittimità della Delibera governativa né risulta accertato il coinvolgimento del Ministro per le Politiche Comunitarie, dei Presidenti delle Regioni e comunque della Conferenza Stato Regioni.

Palese e macroscopica è la violazione dell'art. 8, co. 1, L. 131/2003, nella parte in cui impone che alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. Un vizio non solo formale ma di sostanza, che rivela la concezione "autoritaria" e non democratica del rapporto inter-istituzionale.

Ma altre sono le violazioni di legge.

**In primo luogo**, come si dimostrerà in prosieguo, non appare in alcun modo pacifica **né** la violazione della normativa comunitaria **né** tantomeno il rischio di avvio di una procedura d'infrazione ex art. 258 TFEU. **In secondo luogo** non sussistono i presupposti dell'intervento ex art. 8 L. 131/2003 a fronte di una mera richiesta di informazioni da parte della Commissione, laddove l'ordinamento già fornisce al Ministero dell'Ambiente gli strumenti "in via ordinaria" per garantire lo scambio di informazioni volti verificare e monitorare lo stato di attuazione della Direttiva Uccelli. Ci si riferisce in particolare al DM 6 novembre 2012 e ai Rapporti informativi delle Regioni al Parlamento ex art 33/2 L. 157/1992<sup>3</sup>.

Semmai andavano forniti alla Commissione i dati delle Regioni, comprensive degli studi scientifici e degli elementi probatori circa il periodo di nidificazione/riproduzione, e per le specie migratrici, il periodo della riproduzione e ritorno al luogo di nidificazione nei territori di riferimento.

Andava altresì sostenuto il potere delle Regioni di intervenire in materia ai sensi del paragrafo 2.7.10 Guida UE, dando così contezza del pieno rispetto della normativa comunitaria da parte dello Stato italiano, mediante contributo alla ricerca scientifica e alla

<sup>3</sup> Da ultimo, [http://www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/177/001\\_RS/00000000.pdf](http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/177/001_RS/00000000.pdf)



rilevazione dei dati sui territori. Attività essenziale e preziosa per il monitoraggio e per il continuo adeguamento dei KC. **In terzo luogo**, è semmai interesse nazionale coordinare le azioni e difendere le prerogative di un sistema flessibile e di *soft law* contemplato dalla stessa Direttiva, che nulla tolgono all'unità giuridica ed economica della Repubblica.

**III) Nel merito: compatibilità dei calendari venatori delle Regioni Toscana, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Lombardia e Umbria ai sensi delle rispettive Delibere di Giunta regionale rispetto all'art. 7 paragrafo 4 della Direttiva come interpretato dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, paragrafo 2.7.10.**

Come è noto la Direttiva Uccelli (in origine n. 79/409/CEE, poi codificata nella Direttiva 2009/147/CE) istituisce un quadro comune per la protezione e la conservazione delle specie viventi naturalmente allo stato selvatico e dei loro habitat su tutto il territorio dell'Unione Europea, armonizzando le legislazioni nazionali anche riguardo l'esercizio dell'attività venatoria. Come si evince dai Considerando della Direttiva le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale che implica responsabilità comuni. Partendo da tale premessa la Direttiva statuisce che "*gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative*" (art. 2). Per l'effetto, introduce zone e strumenti di protezione (i siti ZPS, gli habitat, i biotipi), un regime generale di protezione e conseguenti divieti (di uccisione, cattura, commercializzazione...), un sistema articolato di scambio di informazioni, ricerca, adeguamento al progresso scientifico e tecnico, monitoraggio circa lo stato di attuazione della medesima Direttiva.

La legittimità dell'attività venatoria – che se controllata e compatibile rispetto alle esigenze di conservazione ha funzione di **equilibrio** ambientale - è riconosciuta dall'art. 7 per le specie elencate nell'Allegato II, specie che comunque non possono essere cacciate nelle fasi critiche del ciclo vitale, quali, la migrazione di ritorno e l'intero periodo della riproduzione. La Direttiva non fissa un termine generale di apertura e chiusura della



caccia, considerate le ovvie variabilità climatiche, faunistiche ed ambientali presenti in Europa, ma si limita a fissare i principi e gli obiettivi della tutela<sup>4</sup>.

L'applicazione dell'art. 7, paragrafo 4, è stata da sempre tormentata, proprio in relazione alle diverse interpretazioni date circa la compatibilità della disciplina venatoria rispetto alle finalità della conservazione. I dubbi interpretativi sono spesso sfociati in giudizi innanzi alla Corte di Giustizia (per i casi Italia, sent. 15 luglio 2010, C-573/08; sent. 3 marzo 2011, C-508/09; 11 novembre 2010, C-164/09).

Nel 2001 la Commissione europea ha avviato l'iniziativa Caccia sostenibile - ICS - al fine di migliorare la comprensione della Direttiva e promuovere contestualmente un programma di ricerche scientifiche di conservazione e di sensibilizzazione per incentivare lo sviluppo della caccia ai sensi della Direttiva Uccelli. Tale iniziativa ha portato alla pubblicazione della *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* poi aggiornata e ripubblicata nel 2008. Nel 2004 le Organizzazioni BirdLife International e FACE (*Federation of Associations for Hunting and Conservation of EU*) hanno stipulato un Accordo internazionale sulla caccia nell'ambito del quadro normativo europeo. La Guida, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e alle elaborazioni del Comitato Ornithologia, definisce in primo luogo le nozioni di cui all'art. 7 paragrafo 4 della Direttiva, ossia i "concetti chiave" o *Key Concept* (periodo della riproduzione, ritorno ai luoghi della riproduzione ecc.). Inoltre, pur ammettendo, in base al **principio di flessibilità**, che gli Stati Membri possano prevedere date scaglionate di apertura e chiusura della caccia, richiede in tal caso che sia fornita la **prova, fondata su dati scientifici e tecnici appropriati a ciascun caso particolare, atta ad escludere un rischio concreto di protezione totale delle specie interessate**. Secondo la Corte di Giustizia tale rischio può riscontrarsi in caso di pericolo di confusione ovvero di perturbazione di altre specie (Corte di Giustizia, sent. 19 gennaio 1994, causa C-435/92). Quindi, per garantire una tutela piena, gli Stati Membri **debbono poter dimostrare**, per il livello geografico

<sup>4</sup> Recita al riguardo l'art. 7 paragrafo 4 (norma che si assume violata): *"Gli Stati Membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia del falco, quale risulta dalle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'art. 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati Membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia"*.



interessato dal provvedimento a cui si intenda applicare lo scaglionamento dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, che non vi siano rischi significativi di confusione e turbativa (2.6.23). La Guida affronta inoltre la problematica della vasta gamma di potenziali o effettive sovrapposizioni che variano a seconda delle varie specie considerate, ammettendo una certa limitata flessibilità nell'interpretazione dei dati (2.7). In base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e quello della migrazione prenuziale è considerata "teorica" o "potenziale" e quindi tale da ammettere l'attività venatoria. Inoltre il **paragrafo 2.7.10<sup>5</sup>** - applicato espressamente dalle Regioni e rilevante proprio nella causa "de qua" - prevede che le Regioni degli Stati Membri utilizzino **dati propri** per dimostrare l'inizio della migrazione prenuziale, risultando quindi consentito discostarsi, motivatamente, dal *Key Concept* nazionale. In altri termini le Regioni, che dispongono di pubblicazioni scientifiche adeguate allo scopo (accertata assenza di rischio per la conservazione della specie), ben possono consentire la chiusura della caccia al 31 gennaio, anziché al 20 gennaio. Per tali ragioni è ammesso discostarsi, motivatamente, dalle Linee Guida ISPRA nazionali, **obbligatorie ma non vincolanti**.

La Corte di Giustizia CEE, con la sentenza 7 dicembre 2000, causa C-38/99, legittima espressamente lo scaglionamento delle date di chiusura della caccia a **condizione che venga fornita la prova, "avallata da dati tecnico- scientifici appropriati a ciascun caso specifico, che uno scaglionamento delle date di chiusura della caccia non sia di ostacolo alla protezione completa delle specie di uccelli che da tale scaglionamento possono essere interessati"** (in argomento, Corte Cost. n. 190 del 15.06.2011, caso Lombardia; n. 193/2013; n. 107/2014; n. 305/2011; n. 189/2013).

---

<sup>5</sup> "Se le stagioni di caccia vengono definite per un paese nel suo complesso, esse non dovrebbero sovrapporsi ai periodi di riproduzione e a quelli della migrazione di ritorno, come indicati nel documento sui concetti chiave. Se le stagioni di caccia regionali si vanno a sovrapporre ai periodi di riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale i dati scientifici e tecnici potrebbero fornire le prove del fatto che tale sovrapposizione, in effetti, non si verifica, in quanto il periodo di riproduzione termina prima o perché la migrazione di ritorno comincia più tardi nella regione interessata. Questo potrebbe essere il caso, in particolare, dei paesi che hanno profonde differenze climatiche tra nord e il sud e/o con tali differenze climatiche in regioni che si trovano a differenti altitudini. In ogni caso, vi sarebbe l'esigenza di dimostrare la presenza di regioni, chiaramente distinguibili dove, sulla base di chiare prove scientifiche sulla migrazione prenuziale e/o sui periodi di riproduzione, tali date di apertura e chiusura differenziali possano essere giustificate. A fronte della mancanza di dati regionali, l'analisi delle sovrapposizioni si deve basare sui dati nazionali (ovvero se non dovessero essere disponibili, si dovrebbe far riferimento ai territori confinanti degli altri paesi europei, cf. le conclusioni della causa C-157/89, punto 16). Si fa osservare, tuttavia che le grandi distanze da un punto all'altro di un paese non sono, di per sé una prova delle variazioni regionali nei modelli migratori, in quanto gli uccelli migratori possono facilmente coprire centinaia di chilometri in un solo giorno" ...



E proprio detta potestà, esercizio di potere democratico e leale collaborazione interistituzionale, è stata esercitata nel caso di specie, come risulta dalle stesse Delibere di adozione dei calendari venatori che rinviano alle **specifiche emergenze scientifiche**. Nella specie si tratta, a titolo esemplificativo, dei seguenti atti:

1. per la Regione Umbria Delibera della Giunta Regionale 656 del 21.5.2015;
2. per la Regione Toscana Delibera n. 377 del 30.3.2015;
3. per la Regione Calabria Delibera in Burc n. 53 del 10.8.2015;
4. per la Regione Liguria Delibera del Consiglio Regionale 25.3.2015 n. 13;
5. per la Regione Marche Delibera di Giunta Regionale n. 293 del 5.5.2015.

Dunque non sussiste alcuna violazione delle disposizioni europee a meno che non si dimostri che i calendari venatori delle Regioni di cui è causa violino il paragrafo 2.7.10 della *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*. Ma, come si vedrà, il Ministero sul punto non invoca l'applicazione del paragrafo 2.7.10 Guida UE, **omettendo, di fatto (ingiustificatamente)** di rendere conto del legittimo operato delle suddette Regioni e di riconoscere una competenza amministrativa espressamente riconosciuta dalla normativa europea.

**IV) Violazione dell'art. 18, co. 1 lett. b) L. n. 157/1992. Invasione ingiustificata della competenza delle regioni sul calendario venatorio, giusta L. n. 157/1992 e paragrafo 2.7.10 Guida UE. Biodiversità e ambiente come "principio valore" cui debbono concorrere tutti gli apparati della Repubblica nell'ambito delle funzioni di rispettiva competenza. Iniziativa del Governo sproporzionata e inadeguata ai sensi dell'art. 8 L. 131/2003 e dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, proporzionalità.**

La delibera governativa appare illegittima, non solo per errata interpretazione della normativa europea, ma anche per discostamento dai criteri di riparto interni tra funzioni dello Stato e delle Regioni. Risulta altresì macroscopica la violazione della disciplina legislativa statale. Come è noto l'attività venatoria è disciplinata in Italia dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 con la quale è stata recepita la Direttiva Uccelli.

Alle Regioni è demandata, in via amministrativa, la gestione e la disciplina dell'attività venatoria. Le stesse, nell'esercizio delle funzioni legislative e/o amministrative attribuite dall'ordinamento, **concorrono** insieme allo Stato alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, inteso come valore primario costituzionalmente protetto (Corte Cost. n. 536/2002). L'interesse nazionale si risolve - secondo la Consulta, *a fortiori* anche dopo la



riforma del Titolo V - nella definizione di standard di tutela uniformi sul territorio nazionale, e non nell'assorbimento dell'intera materia, lasciando alle Regioni ambiti non trascurabili di intervento e cooperazione, anche di rilevazione dati e ricerca. Dopo talune procedure d'infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia, l'adeguamento pieno alla direttiva comunitaria è stato garantito a livello nazionale con le modifiche apportate nel 2009 all'art. 18 L. 157/1992.

Al riguardo, ai fini dell'esercizio venatorio, **è consentito dal legislatore nazionale che le specie di cui è causa (cesena, o *Turdus pilaris*, tordo bottaccio o *Turdus philomelos*, beccaccia *Scolopax Rusticola*) siano cacciate fino al 31 gennaio** (art. 18, co. 1, lett. b). Dunque i calendari venatori regionali 2015-2016, contestati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, **rispettano** pienamente anche la disciplina statale di adeguamento alla direttiva.

Il che rende del tutto paradossale l'intera vicenda.

Inoltre, in virtù dell'articolo 42, comma 2, della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), è stato introdotto l'art. 1-bis al citato art. 18, che recita *"l'esercizio venatorio é vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli"*. Riguardo l'indiscussa competenza regionale, che introduce necessari elementi di flessibilità, che è stata evidentemente invasa dall'atto governativo, il comma 4 dell'art. 18 cit. recita: *"Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria"*.

Sebbene il Ministero abbia preannunciato il tentativo di modificare il quadro legislativo nazionale sopra descritto, mediante strumenti di rigidità e conferendo carattere vincolante al parere ISPRA - lo stesso ad oggi **rimane invariato** e costituisce parametro per il sindacato di legittimità richiesto in questa sede.

Né può sottacersi la contraddittoria esigenza manifestata dal Ministero di adeguare i KC nazionali uniformandoli a quelli dei paesi limitrofi come la Francia (tesi sostenuta appunto dalle Regioni diffidate).

Chiarito dunque il riparto delle funzioni Stato-Regioni nel caso in esame, (e il rispetto della normativa statale) la giurisprudenza amministrativa stabilisce che l'art. 8 L. 131/2003 dispone che lo Stato possa adottare atti sostitutivi **solo** nell'ambito delle



proprie materie (Cons. Stato, VI, n. 3297 del 13.06.2013). In definitiva, si afferma, gli atti espressione di indirizzo e coordinamento sarebbero contrari al nuovo assetto delle attribuzioni costituzionali ovvero sono legittimi ma solo quando gli stessi vengono adottati in ambiti materiali di competenza del soggetto che li adotta. Dunque, la delibera governativa *de qua* appare in realtà l'esercizio pretestuoso di un'attività di indirizzo e coordinamento non consentita in materia di adozione del calendario venatorio, **ove lo stesso, flessibile e temporaneo, risulti conforme allo standard della tutela nazionale e ampiamente giustificato da dati scientifici aggiornati.**

Quindi, ciò che desta maggiore perplessità, è che il Governo adotti un provvedimento sostitutivo violando la stessa norma di legge statale (art. 18, co. 1 lett. b) L. 157/1992), che stabilisce la cornice temporale massima, intesa come standard di tutela uniforme sul territorio nazionale, entro cui le Regioni possono legittimamente "scaglionare" i periodi di caccia sulla base di emergenze specifiche, di natura tecnico-scientifica in relazione alle condizioni climatiche e ambientali locali.

Dunque, a meno che si assuma che la stessa legge statale è contraria alla Direttiva – il che è da escludersi anche nella prospettiva governativa – si deve concludere che gli atti regionali ad oggi emanati, in quanto **conformi** alla citata legge statale di adeguamento al diritto europeo – come interpretata da costante giurisprudenza nazionale e comunitaria – non possono che essere rispettosi **anche** del quadro normativo europeo.

Diversamente opinando il Governo avrebbe dovuto **i)** aprire un contraddittorio tecnico scientifico con gli organi comunitari sull'argomento, producendo i dati e i chiarimenti forniti dalle Regioni, anche mediante adeguamento dei KC nazionali ed europei; **ii)** tentare un coordinamento con i Paesi confinanti che hanno archi temporali più ampi di attività (es. la Corsica, che presenta gli stessi flussi migratori di Sardegna e Liguria); **iii)** solo all'esito di eventuale, (oggi indimostrata), prova di rischio per le specie in esame, avviare un'iniziativa di modifica dei periodi di attività venatoria di cui all'art. 18 L. 157/1992. In ogni caso non si poteva ricorrere all'esercizio del potere ex art. 120 Cost.

**V) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione sui chiarimenti tecnico - scientifici prodotti dalle Regioni. Assenza di un leale contraddittorio nel merito. Violazione dell'art. 18, co. 4, L. 157/1992. Carattere non vincolante del parere ISPRA.**

Le Regioni Toscana, Umbria, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Lombardia **sia** in sede di adozione dei rispettivi calendari venatori 2015 – 2016 **sia** in sede di chiarimenti



evidenziavano le specifiche emergenze scientifiche ex paragrafo 2.7.10 della Guida UE, nonché gli stessi dati ISPRA. Dunque gli atti di diffida ed il potere sostitutivo del Governo si fondano su un erroneo presupposto di fatto: l'assenza di studi **propri** prodotti dalle Regioni, che viceversa risultano clamorosamente *per tabulas*. In particolare la Regione Liguria, pur avendo acquisito il parere obbligatorio e non vincolante di ISPRA, motivava adeguatamente le ragioni del discostamento dalle predette linee guida non solo nella Delibera dei CK ma nella nota 21.9.2015 prot. /PG/2015/162310 del Presidente della Regione<sup>6</sup>. In ultimo, con ampio e specifico supporto tecnico scientifico (in alcuni casi del medesimo ISPRA, rinvenibile in altri documenti scientifici) si accertava che la chiusura della caccia al 30 gennaio non avrebbe compromesso in alcun modo la conservazione dell'avifauna. Pari posizione quella assunta dalla Toscana. Dopo ampia illustrazione di emergenze scientifiche<sup>7</sup>, si concludeva (vd. nella precedente delibera di Giunta su

---

<sup>6</sup> “In relazione alla procedura EU PILOT 6955/2014/ENVI, abbiamo purtroppo constatato che la VS. relazione di risposta, inviata in data 23.01.2015 (prot. 001347 GAB) alla Commissione, non ha in alcun modo sostenuto l'operato della Regione Liguria, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida UE. ... Riteniamo sorprendente che Codesto Ministero non abbia fatto propri detti pronunciamenti giurisprudenziali, utilizzandoli per sostenere con la Commissione l'operato della Regione Liguria e di altre Regioni che hanno agito in modo simile. Nella VS. lettera a cui si riscontra troviamo inoltre una contraddizione, in quanto da una parte si auspica la modifica dei KC in sede comunitaria (deve però essere lo Stato Italiano a richiederla), e dall'altra si chiede la riduzione della stagione venatoria, misconoscendo l'esistenza del paragrafo 2.7.10 della Guida UE”.

<sup>7</sup> Ivi si legge: “I dati riportati nella pubblicazione ISPRA “*Spina F. & Volponi S., 2008 – Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma*”, evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;

- nei dati contenuti nella pubblicazione “*Scebba S., 1987 – I tordi in Italia*”, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, fra quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio, dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;

- nei dati contenuti nella pubblicazione I.N.F.S. (ora ISPRA) “*Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208*”, gli autori affermano: “*A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile*”;

-l'ISPRA nel documento: “*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*” per questa specie riporta: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo*”;



calendari 2014-2015 sulla specie **cesena**), "è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio, pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento Guida interpretativa e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie; in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 30 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi" (pag. 16 della Delibera G.R.). Analogo percorso argomentativo si riscontrava per la specie **Tordo bottaccio** (pag. 18- 19 Delibera G.R.)<sup>8</sup>.

---

- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico - scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/ECC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. I.N.F.S. 2004", in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio.

<sup>8</sup> Si intende consentire il prelievo dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa, se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi di riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- nello studio "Casanova P., Memoli A., Pini L., 2008 - Osservazioni sul flusso migratorio del tordo bottaccio e del fringuello. L'Italia forestale e Montana, 63 (1): 49-63", gli autori nella scheda descrittiva del Tordo bottaccio scrivono: "In Italia le popolazioni migratrici sono di passo da metà settembre a metà novembre e da febbraio ad aprile; nelle regioni centro-meridionali è svernante" e nell'analisi dei movimenti migratori gli stessi autori affermano con più precisione: "Il passo ha inizio nei primi giorni di ottobre e aumenta progressivamente fino ad un massimo nella terza decade del mese. Nella prima decade di novembre, pur subendo un calo, appare ancora notevole e si mantiene su livelli discreti anche nella seconda metà del mese (Scebba, 1987); in genere si esaurisce alla fine di novembre. Il ripasso inizia verso la fine di febbraio e il maggior afflusso si verifica nella prima metà del mese di marzo";
- nella pubblicazione della Regione Toscana "Gorreri L., Galardi L. - Guida al riconoscimento dei turdidi comuni, determinazione di età e sesso, 2012", nella scheda descrittiva dei movimenti migratori della specie nella Regione Toscana gli autori affermano; "Per gli ambienti toscani è da ritenersi specie nidificante, migratrice (dalla metà di settembre-novembre e febbraio-aprile) e svernante in gran parte della Regione);
- i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994. Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999", evidenziano, come riportato nel testo, che "... il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio";
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheni D., Spina F., 2002 - Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae - Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208"; gli autori affermano: "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile";



Ebbene a fronte dei compiuti chiarimenti della Regione, il Governo, disconoscendo la competenza regionale e comunque in assenza **assoluta di supporto motivazionale**, si limitava a richiamare il già citato parere ISPRA e l'atto presupposto del 20.1.2015 in cui si rappresentava, in modo apodittico, "che la seguito dell'istituzione del tavolo, si sono svolte riunioni in data 26 febbraio 23 marzo e 10 giugno e che all'esito di questi incontri non è stato possibile acquisire gli studi scientifici necessari per inoltrare e sostenere la richiesta di modifiche al documento Key Concepts" (pag. 2, diffida PdCM del 23/12/2015).

Circostanza smentita clamorosamente dalle delibere di adozione dei calendari venatori regionali e dai chiarimenti. Per l'effetto, si attribuiva ai pareri ISPRA un carattere vincolante non previsto dal legislatore.

#### **VI) Sulla sospensiva.**

Quanto sopra esposto rileva ai fini del *fumus*. In merito al *periculum* si rappresenta che le Regioni ai sensi dell'art. 18/4 della L. 157/1992, sentito l'ISPRA, pubblicano entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria. Allo stato gli atti impugnati comportano la modifica

---

- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR Roma, si afferma: "La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice di abbondanza"; inoltre la tabella evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;

- nei dati riportati nella pubblicazione "Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "turdus": sintesi ed analisi delle riprese ; Editoriale Olimpia", in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di febbraio, il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore "In tutto il mese di febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in marzo seppur in tono minore";

- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004"; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio, mentre i tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;

- nei dati riportati nella pubblicazione "Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna", un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: "Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio";

- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 30 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.



dell'attività venatoria in corso vietando la stessa nel periodo dal 20.1 al 31.1 2016. Inoltre la mancata sospensione degli atti lede in modo ingiustificato la potestà regionale anche in ordine ai futuri calendari venatori a fronte dell'indimostrato pregiudizio per la conservazione dell'avifauna nei territori di riferimento, e ciò in contrasto con la *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*, paragrafo 2.7.10 e con il medesimo art. 18, L. 157/192.

### **P.Q.M.**

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale, previa sospensione e riunione al ricorso connesso R.G., 3427/2015, accolga il presente ricorso.

Con salvezza di spese ed onorari e rifusione di quanto versato a titolo di C.U.

La presente causa ha valore indeterminabile e l'ammontare del contributo unificato è pari a Euro 650,00

Documenti come da separato indice.

Roma, 19.1.2016

  
Avv. Prof. Fabrizio Lemme

  
Avv. Antonella Anselmo

### **ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE**

#### **A S.E. il Presidente**

I provvedimenti impugnati sono palesemente idonei a provocare, nelle more del giudizio, un danno grave e irreparabile ai ricorrenti precludendo in modo irreversibile l'esercizio dell'attività venatoria nell'arco temporale dal 20 gennaio al 31 gennaio 2016 nelle Regioni di cui è causa e ciò pur a fronte della piena compatibilità dei calendari venatori regionali, espressione di una competenza amministrativa riconosciuta dalla normativa UE (paragrafo 2.7.10 Guida UE alla Direttiva 2009/147/CE). L'auspicata adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cpa tende altresì a ripristinare nell'immediato la legalità violata imponendosi obbligatoriamente che alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipi il Presidente della Giunta Regionale della regione interessata dal provvedimento (art. 8, co. 1, L. 131/2003), adempimento essenziale e necessario che nel caso di specie non risulta sia stato osservato.

Tanto premesso,

**si chiede**



che la E.V., date le ragioni di estrema gravità ed urgenza, voglia disporre la misura cautelare con Decreto Presidenziale, fissando al contempo la prima udienza utile in Camera di Consiglio per l'esame dell'istanza cautelare.

Si chiede fin da ora di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Roma 19.1.2016

Avv. Prof. Fabrizio Lemme

Avv. Antonella Anselmo

*AA/ANLC/Ricorso TAR Associazione Nazionale Caccia calendari 2015-2016 - definitivo*




## PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Paolo Sparvoli, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Libera Caccia (P.IVA 80060530583), con sede in Roma, Via Cavour 183/B, delega gli Avv.ti Prof. Fabrizio Lemme ed Antonella Anselmo del Foro di Roma a rappresentare e difendere la predetta Associazione, anche disgiuntamente, nel presente giudizio innanzi al Tar Lazio, in ogni sua fase stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà di legge, nessuno escluso. A tal fine elegge domicilio presso il loro Studio in Roma, Corso Francia 197.

Paolo Sparvoli  
Per l'Associazione Nazionale Libera Caccia

È autentica

Avv. Prof. Fabrizio Lemme





**Procura speciale alle liti**

Io sottoscritto, Sisto Dati, nato a Massarosa (LU), il 14.09.1951 e ivi residente in Montigiano (LU), Via Per Montigiano 50 (C.F. DTASST51P14F035V), in qualità di cacciatore Cod. N. 117795, giusta porto d'armi n. 033163-N, rilasciato dalla Questura di Viareggio il 17.2.2010, delego gli Avv.ti Prof. Fabrizio Lemme e Antonella Anselmo del Foro di Roma a rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente, nel presente giudizio innanzi al Tar Lazio Roma, in ogni sua fase, stato e grado, conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà di legge, nessuno escluso. Eleggo domicilio presso il loro Studio in Roma, Corso Francia 191.

**Dati Sisto**




---

**E' autentica**

**Avv. Prof. Fabrizio Lemme**





AS




## RELATA DI NOTIFICA

La sottoscritta Avv. Antonella Anselmo con studio in Roma, Corso di Francia 197, 00191, nella qualità di avvocato difensore della Associazione Nazionale Libera Caccia e del Sig. Sisto Dati, in virtù di autorizzazione ad avvalersi della facoltà di notificazione ai sensi della L. 53/1994, giusta autorizzazione n. 172, rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con delibera del 15.02.2007.

### HA NOTIFICATO

n. 11 copie conformi all'originale dell'atto che precede – ricorso – avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio a:

1. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma racc. AG n° 76635136529-8;
2. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, in via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma racc. AG n° 76635136530-0;
3. ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, in via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma racc. AG n° 76635136513-9.
4. ASSOCIAZIONE ITALIANA WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) ONLUS ONG, in persona del legale rappresentante in carica, presso la sede, Via Po 25/c, (00198) Roma (RM) racc. AG n° 76635136512-8;
5. REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente p.t., presso sede, Piazza Duomo, 10 (50122) Firenze (FI), racc. n. AG n° 76635136509-4;
6. REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente p.t., presso sede, Cittadella Regionale Loc.tà Germaneto – (88100) Catanzaro, racc. n. AG n° 76635136338-7;
7. REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente p.t., presso sede, Piazza De Ferrari 1 – (16121) Genova (GE), racc. n. AG n° 76635136337-6;
8. REGIONE MARCHE, in persona del Presidente p.t., presso sede, Via Gentile da Fabriano, 4 - Palazzo Li Madou, (60125) Ancona (AN), racc. AG n° 76635136345-5;
9. REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t., presso sede, Lungomare N. Sauro, 33 (70121) Bari (BA), racc. AG n° 76635136344-4;
10. REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., presso sede, Piazza Città di Lombardia, 1, (20124) Milano (MI), racc. AG n° 76635136343-3;



13



11. REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente p.t., presso sede, Palazzo Donini, Corso Vannucci, 96, (06121) Perugia (PG), racc. AG n° 76635136342-2.

A mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 3 L. 53/94 tramite l'Ufficio Postale di Roma n. 103 il 19.01.2016.

Roma, 19.01.2016

Avv. Antonella Anselmo



N. Raccomandata

76635136529-8



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. v.8151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	<b>Avv. ANTONELLA ANSELMO</b>	
	VIA / PIAZZA	<b>LEMME AVVOCATI ASSOCIATI</b>	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> A.R.	

Bozza  
Cassa  
Servizi  
Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635136530-0



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. v.8151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	<b>Avv. ANTONELLA ANSELMO</b>	
	VIA / PIAZZA	<b>LEMME AVVOCATI ASSOCIATI</b>	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> A.R.	

Bozza  
Cassa  
Servizi  
Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635136513-9



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 041516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

**Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello**

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	<b>AVV. ANTONELLA ANSELMO</b>	
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Stampa: 05/04      Sez. UP      Spett.le: 10/01/2016 12:14  
 Cont. 00      Tariffa: 7.00      Mitt. 5.70  
 Bollo (accettazione manuale)      16609120000      TASSE

N. Raccomandata

76635136509-4



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 041516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

**Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello**

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	<b>AVV. ANTONELLA ANSELMO</b>	
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Stampa: 05/04      Sez. UP      Spett.le: 10/01/2016 12:14  
 Cont. 00      Tariffa: 7.00      Mitt. 5.70  
 Bollo (accettazione manuale)      16609120000      TASSE

N. Raccomandata

76635136338-7



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 16151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

**Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello**

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	<b>AVV. ANTONELLA ANSELMO</b>	
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo:  
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635136337-6



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 16151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

**Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello**

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	<b>AVV. ANTONELLA ANSELMO</b>	
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Bollo:  
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635136345-5



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. w151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO			
	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE		PROV.
	MITTENTE <b>AVV. ANTONELLA ANSELMO</b> <b>LEMMIE AVVOCATI ASSOCIATI</b> <b>Corso di Francia, 197</b> <b>00191 ROMA</b>			
MITTENTE	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE		PROV.
	SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

FRAN. 85/51      387. 00      29/01/2016 12:45  
 Tariffa 8 7.70      7.70  
 Bollo (accettazione manuale)      TASSE

N. Raccomandata

76635136344-4



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. w151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO			
	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE		PROV.
	MITTENTE <b>AVV. ANTONELLA ANSELMO</b> <b>LEMMIE AVVOCATI ASSOCIATI</b> <b>Corso di Francia, 197</b> <b>00191 ROMA</b>			
MITTENTE	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE		PROV.
	SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

FRAN. 85/51      387. 00      29/01/2016 12:45  
 Tariffa 8 7.70      7.70  
 Bollo (accettazione manuale)      TASSE



N. Raccomandata

76635136343-3



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	CORSO DI LIBARDIA		N° CIV.	1	
	VIA / PIAZZA	20124		PROV.	MI	
	C.A.P.	COMUNE	MILANO			
MITTENTE	MITTENTE	AVV. ANTONELLA ANSELMO			N° CIV.	
	VIA / PIAZZA	LEMMIE AVVOCATI ASSOCIATI			PROV.	
	C.A.P.	COMUNE	00191 ROMA			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.				
Contrassegnare la casella interessata						

Fraz. 8301 Sez. 18 Operaz. 144  
 Causele: 04 19/01/2016 12:54  
 Peso gr.: 82 Tariffa € 1.70 Affr. € 1.70  
 Serv. Add.: AN  
 Cod. B6f0: 76635136343  
 (accettazione manuale)

TASSE